

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici – 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.)

Gli strumenti per il superamento delle barriere architettoniche e quindi le spese per il loro acquisto beneficiano delle agevolazioni della Legge n. 13 del 1989 (qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile).

Tale legge concede contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l'immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l'immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

Alla domanda occorre allegare:

- descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista, preventivo;
- certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, deve attestare l'handicap del richiedente, indicare la patologia e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l'eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);
- autocertificazione nella quale indicare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell'intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL.

L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

Subito dopo la presentazione della domanda l'amministrazione comunale deve effettuare un immediato accertamento riguardante l'ammissibilità della domanda, verificando la presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

L'interessato deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire.

Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo e godono del contributo.

Il contributo è concesso secondo i seguenti scaglioni:

- spesa base fino a € 2.582,28, contributo base fino alla copertura della spesa e cioè fino a € 2.582,28
- spesa da € 2.582,25 fino a € 12.911,42, contributo base + 25% dell'eccedenza della spesa effettiva rispetto alla spesa base,
- spesa da € 12.911,42 fino a € 51.645,69, contributi precedenti + 5% dell'eccedenza della spesa effettiva rispetto ad € 12.911,42.

L'erogazione del contributo viene fatta dopo l'esecuzione dell'opera e sulla base delle fatture debitamente quietanzate.

***Questo testo ha solo scopo informativo sulla possibilità di usufruire dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Invitiamo il cliente a verificare la concreta applicabilità della Legge al proprio caso specifico.***

DETRAZIONE IRPEF 19%

(Art. 15 comma 1 lettera c) DPR 22/12/1986 N. 917

Le spese sostenute dai contribuenti privati per l'acquisto di prodotti che rientrano tra gli oneri che danno diritto alla detrazione di imposta IRPEF del 19% e sono da classificare tra le **SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP (nel modello 730 relativo all'anno ... rigo da compilare E3)**

I beneficiari sono in primo luogo i portatori di handicap **che hanno ottenuto il riconoscimento** della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste **anche mediante autocertificazione** effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Tale autocertificazione dovrà attestare che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo di invalidità medesima.

Intestazione della fattura:

La fattura dovrà essere intestata al soggetto portatore di handicap qualora sia titolare di reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

Qualora il soggetto portatore di handicap sia fiscalmente a carico di un familiare, la fattura potrà essere intestata indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Il beneficiario della detrazione IRPEF è il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa nell'interesse della persona fiscalmente a suo carico.

Per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro.

Si tratta di:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne), a condizione che siano conviventi o che percepiscano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e figli possono essere fiscalmente a carico (se è rispettato il limite di reddito) anche se non conviventi o residenti all'estero.

Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare Il contribuente

che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51 euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette

patologie. In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

La fattura di vendita dell'ausilio deve essere intestata al contribuente che ha effettuato il pagamento e deve contenere l'indicazione del soggetto affetto dalla grave patologia.

Se è intestata a quest'ultimo, deve contenere l'annotazione di quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare.

La patologia grave deve essere documentata da una certificazione rilasciata dalla ASL.

“spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie, di cui all'art. 3 della Legge 104/92, ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R. Nel caso in cui chi sostiene la spesa fruisca anche della Detrazione IRPEF 50%, la Detrazione del 19% spetta solo sulla parte eccedente tale detrazione”

Questo testo ha solo scopo informativo sulla possibilità di usufruire dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Invitiamo il cliente a verificare la concreta applicabilità della Legge al proprio caso specifico.

- **Detrazione IRPEF del 50% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1, Legge 27/12/1997, n. 449 e art. 2 comma 5, Legge 27/12/2002, n. 289)**

L'installazione degli ausili (ad eccezione dei montascale mobili) consente la fruizione della detrazione IRPEF pari al 36% della spesa sostenuta per interventi di recupero edilizio tesi all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il limite di spesa attualmente è di € 48.000 ed è riferito a ciascun anno, a ciascun soggetto indipendentemente dalla quota di proprietà e a ciascuna unità immobiliare.

Nel corso degli anni vari provvedimenti hanno elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 Euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Beneficiari di tale agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che possiedono o detengono l'immobile sul quale è stata effettuato l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto di uso, usufrutto, abitazione, inquilino, comodatario, ecc.

La detrazione IRPEF va operata sull'imposta lorda e deve essere ripartita in 10 quote annuali.

Il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, a favore dell'esecutore dei lavori, contenente l'indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del o dei contribuenti che scaricano la spesa e la partita IVA del beneficiario del bonifico. Eventuali acconti al fornitore dell'ausilio per il superamento di barriere architettoniche possono essere pagati anche prima dell'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, purchè siano eseguiti mediante bonifico bancario o postale e con le caratteristiche sopra descritte. La documentazione inerente la effettuazione e il pagamento dei lavori (fatture, ricevute fiscali intestate a chi vuole fruire della detrazione e ricevute dei bonifici eseguiti) vanno debitamente conservate.

- **IVA agevolata al 4%**

(Punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/03/2005 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 70/E del 25/06/2012 – Circolare Assonime n. 17 del 14/04/2005)

Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% per una gamma di mezzi in grado di consentire a soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, il superamento delle barriere architettoniche, includendo tra questi i servoscala o altri mezzi simili.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 25/06/2012 N. 70/E, ha richiamato il DM 14 giugno 1989 n. 236 emanato in attuazione della legge sul superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13 del 09/01/1989) per equiparare anche le piattaforme elevatrici ai "mezzi simili" ai servoscala. L'Agenzia precisa che i trasferimenti di piattaforme elevatrici che rispettino i requisiti tecnici di costruzione richiamati, possono beneficiare dell'aliquota agevolata, a prescindere dal fatto che l'acquirente finale sia o meno portatore di handicap.

Poiché rileva la natura del prodotto piuttosto che lo status del soggetto acquirente, si applica l'aliquota ridotta del 4%.

Punto 31 Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633.

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/03/2005 (servoscala e montascale)

Risoluzione Agenzie delle Entrate n. 70/E del 25/06/2012 (piattaforme elevatrici)

Tutti i prodotti atti al superamento e all'eliminazione delle Barriere architettoniche sono assoggettati all'aliquota IVA del 4%

Le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sopra citate attestano che viene rilevata la natura del prodotto piuttosto che lo status del soggetto acquirente, per cui si applica l'aliquota ridotta del 4%